

Comune di Magliano in Toscana

Provincia di Grosseto

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 21 del 30/07/2020**

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE		
Art. 1	<i>Presupposto</i>	3
Art. 2	<i>Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i>	3
Art. 3	<i>Soggetti passivi</i>	3
Art. 4	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	3
Art. 5	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	4
Art. 6	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	5
Art. 7	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni superficiali</i>	5
Art. 8	<i>Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo</i>	6
Art. 9	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	7
Art. 10	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	7
Art. 11	<i>Copertura dei costi del servizio rifiuti</i>	7
Art. 12	<i>Piano finanziario</i>	8
Art. 13	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	8
Art. 14	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	8
Art. 15	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	9
Art. 16	<i>Obbligazione tributaria</i>	10
Art. 17	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	10
Art. 18	<i>Zone non servite</i>	10
Art. 19	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>	10
Art. 20	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	11
Art. 21	<i>Altre agevolazioni</i>	11
Art. 22	<i>Cumulo di riduzioni</i>	13
Art. 23	<i>Tributo giornaliero</i>	13
Art. 24	<i>Tributo provinciale</i>	14
Art. 25	<i>Riscossione</i>	14
Art. 26	<i>Dichiarazione TARI</i>	15
Art. 27	<i>Rimborsi e compensazione</i>	16
Art. 28	<i>Funzionario responsabile</i>	16
Art. 29	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	16
Art. 30	<i>Sanzioni ed interessi</i>	18
Art. 31	<i>Importi minimi</i>	18
Art. 32	<i>Trattamento dei dati personali</i>	18
Art. 33	<i>Norma di rinvio</i>	18
Art. 34	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	18

ART. 1
PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 2
DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato B provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

ART. 3
SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 4
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune, anche se di fatto non utilizzati.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

Utenze domestiche

- *Balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;*
- *Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;*
- *Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;*
- *Locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri, fermo restando la tassabilità dei locali ad uso esclusivo;*
- *Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;*
- *Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili e di fatto non utilizzati anche a seguito di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo desumibili dal rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Tale circostanza deve perdurare per un periodo minimo di almeno due mesi;*
- *Fienili e legnaie esterne e semichiuse;*
- *Locali adibiti al ricovero di animali;*
- *Superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;*
- *Aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree a verde.*

Utenze non domestiche

- *Locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti;*
- *Locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport;*
- *Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili comprese le aree destinate esclusivamente a barriques delle cantine, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*
- *Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;*
- *Locali adibiti al ricovero di animali;*
- *Aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;*
- *Aree impraticabili o intercluse da recinzione;*
- *Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;*
- *Aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;*
- *Zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;*
- *Aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti.*

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 6
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile .
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

ART. 7
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Studi dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici	10%
Laboratori di analisi, farmaceutici	15%
Officine di carpenteria metallica, falegnamerie	10%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%
Autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante, gommisti	50%
Attività agricole	60%
Macellerie e pescherie	30%
Rosticcerie, pasticcerie	5%

3. La riduzione di cui al comma precedente viene accordata solo ai contribuenti che presenteranno idonea documentazione atta a comprovare lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali non assimilati.
4. La riduzione dovrà essere richiesta dal contribuente mediante compilazione di apposito modulo da presentare all'ufficio tributi. La mancata/inesatta presentazione del modulo comporta la non applicabilità della riduzione.
5. Le riduzioni tariffarie sono applicate in base agli elementi ed i dati contenuti nella denuncia di cui sopra e decorrono dall'anno successivo.
6. Il contribuente è tenuto a denunciare il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al precedente comma 1. In difetto si procede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia.
7. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in **via esclusiva** rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

ART. 8

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Alla parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche è applicata una riduzione del tributo, a condizione che il produttore dimostri di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno, determinata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività per il coefficiente k_d (produzione potenziale) della classe corrispondente, applicato per l'anno di competenza alla categoria di appartenenza. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 20% della quota variabile del tributo.
3. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando entro il mese di febbraio dell'anno successivo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. A tale dichiarazione l'interessato dovrà altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
5. Per la definizione di «recupero» si rinvia a quanto disposto dall'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche o integrazioni.

6. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

ART. 9 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 10 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 11 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 12 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 13 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

ART. 14 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
4. Per le abitazioni condotte da soggetti non residenti nel Comune, per le abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti, per le abitazioni dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per le abitazioni a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di due unità. Per le utenze condotte da soggetti non residenti resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , previsto in misura fissa dal D.Lgs. n. 158/1999
6. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.
7. Le cantine, autorimesse, annessi o altri locali che non costituiscono pertinenze di utenze abitative principali si considerano utenze domestiche se detenute da persona fisica. In tali casi i soggetti sono tenuti al pagamento di almeno una parte variabile e della parte fissa della tariffa e si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di due unità. Si considerano, invece, utenze non domestiche se detenute da persona giuridica.
8. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658, L. 147/2014 attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari al 1,5% dei costi variabili alle medesime imputabili.

ART. 15

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato A del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
4. Nelle situazioni di attività produttive cessate o formalmente ed effettivamente sospese si applica la tariffa più bassa prevista per le utenze non domestiche.
5. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_c stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.

6. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.

ART. 16 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il primo giorno successivo a quello in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.

ART. 17 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

ART. 18 ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 2.500 metri.
3. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
4. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 2.500 metri lineari, calcolati ai sensi del comma 3.
5. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 19 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. *Del 20% per gli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali.*
2. Ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze non domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e

iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

3. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La riduzione cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 20

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147 attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari al 1,5% dei costi variabili alle medesime imputabili.

ART. 21

ALTRE AGEVOLAZIONI

UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo è ridotto per le seguenti fattispecie:
 - Del 30% per nuclei familiari con ISEE fino 8.265,00 euro (indipendentemente dal numero di componenti del nucleo familiare);
 - Del 20% riservata ai nuclei familiari con 3 o più figli a carico con ISEE fino ad euro 20.000,00;
 - Del 20% riservata ai nuclei familiari monocomponente e residenti con ISEE fino ad euro 10.000,00;
 - Del 20% per i titolari di Reddito di Cittadinanza (Rdc) o Pensione di cittadinanza (Pdc).

Le fattispecie agevolative di cui al presente comma non sono tra di loro cumulabili.

Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

UTENZE NON DOMESTICHE

2. Al fine di favorire la ripresa economica del territorio a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n.147, **limitatamente a 10 mesi su 12 per l'anno 2020**, si applicano le seguenti riduzioni della tariffa fissa e variabile:

Attività assoggettate chiusura obbligatoria

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	100%
Campeggi, impianti sportivi	100%
Stabilimenti balneari	100%
Esposizioni, autosaloni	100%
Alberghi con ristorante	100%
Agriturismi con ristorante	100%
Alberghi senza ristorante	100%
Agriturismi senza ristorante	100%
Agenzie	100%
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria e altri beni durevoli	100%
Parrucchieri, barbieri, estetisti	100%
Attività industriali con capannoni di produzione	100%
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	100%
Bar, caffè, pasticceria	100%
Fiori e piante	100%
Discoteche, night-club	100%

Attività assoggettate a chiusura non obbligatoria

Uffici	50%
Studi professionali	50%
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	50%
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	50%
Attività artigianali di produzione beni specifici	50%

In caso di attività contestualmente intestatarie di più licenze (fra cui codici Ateco di attività sempre aperte) la riduzione non opererà automaticamente ma sarà necessario procedere alla comunicazione all'ufficio tributi della situazione al fine di permettere la valutazione della casistica. In tali casi la riduzione di cui ai precedenti prospetti potrà essere applicata al 50%.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo non possono essere riconosciute alle seguenti attività identificabili da codici Ateco risultanti sempre aperte (vedi delibera Arera n. 158/2020 – Allegato A – Tab. 3):

Categoria ex DPR 158/99		Cod. ATECO ⁽²⁾	Note	Rif. normativo
3	Autorimesse	52.21.50	consentito "Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti" (cod. ATECO 52)	d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁴⁾ d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
3	Magazzini senza alcuna vendita diretta	52	per tutte le attività produttive per consentire e-commerce	d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
4	Distributori carburanti	47.30	consentito commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati	d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
9	Case di cura	86.10		d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁴⁾
9	Case di riposo	87.30		d.P.C.M. 10.04.2020
10	Ospedali	86.10		d.P.C.M. 26.04.2020
13	Negozi ferramenta	47.52.10	consentito il commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico	
13	Negozi altri beni durevoli		(5)	
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	47.62.10-47.73-47.26		
25	Supermercato	47.11.20		d.P.C.M. 11.03.2020
25	Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	47.24-47.22-47.29		d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
26	Plurilicenze alimentari e/o miste			
27	Ortofrutta, pescherie	47.21-47.23		
28	Ipermercati di generi misti	47.11.10		
29	Banchi di mercato genere alimentari	47.81		

5. Le riduzioni di cui al presente articolo non operano, inoltre, in riferimento al gettito derivante da attività temporanee legate ad eventi, manifestazioni, sagre e fiere.

6. Ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge 27/12/2013 n° 147 il costo delle riduzioni previste ai presenti commi 1 e 2 deve essere coperto mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati con risorse provenienti dalla fiscalità generale del Comune.

ART. 22 CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 23 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 24

TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 25

RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero con altra modalità consentita dalla normativa vigente.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate. Le prime 3 rate in acconto, calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente, avranno cadenza bimestrale o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva alla predetta data. La prima rata non dovrà, comunque, essere successiva al 30 settembre. Il saldo, calcolato sulla base delle tariffe dell'anno di riferimento della tassa, non potrà avere scadenza anteriore al mese di dicembre. La scadenza delle rate è determinata annualmente in occasione dell'approvazione delle tariffe da parte del Consiglio Comunale.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 5,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 29, con

irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

ART. 26 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta o *a mezzo fax*, allegando fotocopia del documento d'identità, o *posta elettronica o PEC*.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. (*Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti*).
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali (*solo se necessario*);
- e. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- f. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani (modello specifico);
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.

g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 27

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 28

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 29

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato ovvero con altra modalità consentita dalla normativa vigente.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 30
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 31
IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 32
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 33
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 34
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

	Attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
5.01	Agriturismi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
6.01	Agriturismi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night-club

ALLEGATO 2: rifiuti speciali assimilati agli urbani.

Assimilazione qualitativa:

Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

- 15 01 01 Imballaggi in carta e cartone
- 15 01 02 Imballaggi in plastica
- 15 01 03 Imballaggi in legno
- 15 01 04 Imballaggi metallici
- 15 01 06 Imballaggi in materiali misti
- 15 01 07 Imballaggi in vetro

Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 1501)

- 20 01 01 Carta e cartone
- 20 01 02 Vetro
- 20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 10 Abbigliamento
- 20 01 11 Prodotti tessili
- 20 01 25 Oli e grassi commestibili
- 20 01 30 Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129
- 20 01 32 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 201031
- 20 01 38 Legno, diverso da quello di cui alle voc1 191206 e 200137
- 20 01 39 Plastica
- 20 01 40 Metallo

Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

- 20 02 01 Rifiuti biodegradabili

Altri rifiuti urbani

- 20 03 01 Rifiuto urbano indifferenziato
- 20 03 02 Rifiuti di mercati

Assimilazione quantitativa:

Si considerano assimilati agli urbani i rifiuti indicati all'elenco precedente sempre che rispettino il seguente criterio quantitativo, che fissa la soglia di produzione annua al di sopra della quale i rifiuti non sono assimilati ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali. Tale valore limite, determinato in relazione al carico potenzialmente indotto sul servizio pubblico di raccolta, è fissato con la seguente formula:

Valore limite = K_d (max)

In tali casi la superficie da tassare sarà calcolata secondo la seguente formula:

Superficie da tassare =
$$\frac{\text{Valore limite} \times \text{superficie (Kg)}}{\text{Totale rifiuti smaltiti in proprio (Kg.)}}$$

Per superficie si intende la superficie occupata o condotta ove sono prodotti i rifiuti assimilati al netto delle superfici produttive di rifiuti speciali, per K_d (max) il coefficiente di produzione massimo dei rifiuti (espresso in Kg/mq/anno) di ciascuna attività produttiva stabilito in conformità con il metodo normalizzato per la determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui al D.P.R. 27/04/99, n. 158.